

# IL TRUST TRA CONVIVENZE E COPPIE DI FATTO



di Massimo Piscetta  
MBMP Trust & Family Office

## DUE SCENARI A CONFRONTO

### CASO A: Marion e Paul

Marion e Paul formano una coppia stabile, ma non hanno, né intendono formalizzare il proprio legame contraendo matrimonio. Marion e Paul non hanno figli né ascendenti viventi. Per la coppia rappresenta un affetto importante Henry, nipote di Paul, maggiorenne e coniugato con Sara con la quale ha una bambina di due anni Erika. Marion e Paul hanno fratelli e sorelle viventi, ma nessuno dei due ha genitori o altri ascendenti viventi. Marion e Paul, posseggono e hanno gestito per molti anni alcune imprese di famiglia e ancora oggi rivestono nelle società che le posseggono le cariche sociali più rilevanti.



### CASO B: George e Robert

George e Robert formano anch'essi una coppia stabile, senza possibilità di configurazione formale in Italia. George è un imprenditore e Robert è lavoratore dipendente del settore pubblico. George dispone di patrimonio apprezzabile costituito da attività finanziarie ed alcuni beni immobili. Robert possiede alcuni beni immobili locati che producono un reddito.

George ha i due genitori ancora viventi, mentre Robert ha solo la mamma vivente.

Entrambi non hanno fratelli e sorelle.

**?** Marion e Paul stanno valutando le criticità conseguenti all'invecchiamento, alla disponibilità del proprio patrimonio e al trasferimento generazionale del medesimo.

**?** George e Robert ricercano una modalità per formalizzare patrimonialmente i propri interessi discendenti da un legame affettivo.

## LE POSSIBILI SOLUZIONI PER LA REGOLAZIONE DEGLI SCENARI

Entrambi gli scenari consigliano, quanto meno, che i membri delle rispettive coppie famigliari redigano testamenti reciproci al fine di tutelare il superstite fra loro dal punto di vista patrimoniale e ciò, in particolare, considerando l'inesistenza, o impossibilità, di formalizzare un rapporto coniugale tramite il quale creare specifici diritti.

In entrambe gli scenari tuttavia è possibile ipotizzare, ottenendo un'efficienza molto maggiore considerando le possibilità di definizione puntuale delle regole

programmatorie, l'istituzione di un trust avente, fra le altre, finalità di c.d. "self caring" ovvero obiettivi di auto assistenza e cura dei soggetti coinvolti nella considerazione delle incertezze inerenti il perdurare, nel medio lungo termine, delle capacità psico fisiche atte ad assicurare uno standard di vita adeguato anche considerando le peculiari strutture famigliari di cui si tratta (gli scenari coinvolgono, infatti, soggetti senza discendenti, casistica non rara, e con patrimoni idonei a garantire, ove ben gestiti, un tenore

di vita in linea con le attese).

Mentre il caso A non comporta criticità in materia successoria, nel caso B è più rilevante la tematica, da considerare sempre nell'ambito della pianificazione famigliare della ricchezza, concernente i diritti dei "legittimari" sanciti dall'art. 536 del codice civile. Come noto sono legittimari, cioè soggetti cui la legge riserva una quota di eredità: il coniuge, i figli e i discendenti di questi, nonché gli ascendenti. Molto sinteticamente vale l'esemplificazione della tabella a fondo pagina:

CASISTICA	LEGITTIMA			QUOTA DISPONIBILE
	CONIUGE	FIGLI	ASCENDENTI	
Solo 1 figlio	0	1/2	0	1/2
Più figli	0	2/3	0	1/3
Solo ascendenti	0	0	1/3	2/3
Solo coniuge	1/2	0	0	1/2
Coniuge e 1 figlio	1/3	1/3	0	1/3
Coniuge e più figli	1/4	1/2	0	1/4
Coniuge e ascendenti	1/2	0	1/4	1/4

### LE QUOTE

In assenza di testamento, la successione è regolata direttamente dalla legge, la quale stabilisce le quote che ciascun erede dovrà percepire. In particolare, la legge individua i soggetti più vicini al *de cuius*, ossia la sua famiglia. Il testatore inoltre ha la possibilità di disporre di una quota cosiddetta disponibile, con la quale potrà beneficiare anche soggetti estranei. Sia la quota legittima che quella disponibile varia in relazione al numero degli eredi.

In Italia non è attualmente ipotizzabile la possibilità di derogare alle norme imperative in materia di “legittima”. È, ad esempio, impossibile immaginare uno scenario simile a quello recentemente reso noto da Mr. Zuckeberg (fondatore di Facebook) il quale ha dichiarato di essere pronto a disporre per cause solidali ed ideali del 99% del suo pacchetto azionario di Facebook Inc.. È nella memoria comune di molti, inoltre, il caso di dissidi famigliari per questioni di eredità (non necessariamente di entità rilevante) e capita spesso di apprendere dai giornali di dispute ereditarie relative ad importanti famiglie italiane ed estere che si dilungano per anni. Il tema della “quota di legittima” non può quindi essere sottovalutato ed è fondamentale considerare che non esistono e non possono esistere trust interni che al loro interno abbiano regole volte a ledere gli interessi dei legittimari togliendo loro la possibilità di attivare le azioni legali per l’ottenimento dei loro diritti patrimoniali. Al più la struttura del trust e di altri atti del disponente dello stesso può indurre i legittimari a non avvalersi dell’azione di riduzione nella considerazione di essere stati comunque avvantaggiati con la dotazione in trust o per altra via, in misura equa. Questa fondamentale tematica è inesistente nello scenario A, mentre è rilevante nel B ove, nel caso di premorienza di George o Robert in epoca antecedente a quella dei genitori reciproci, questi ultimi avrebbero titolo per esercitare l’azione di riduzione a loro eccedendo la lesione di propri diritti concernenti la quota di eredità dei figli loro riservata. I genitori dei due disponenti possono, fra l’altro, opportunamente essere coinvolti nell’istituzione del trust di self caring dei rispettivi figli, eventualmente assumendo essi stessi la qualifica di disponenti o di incrementatori del fondo in trust. È evidente che tale ultima circostanza, di fatto attenua, consi-

derando la condivisione del disegno programmatico, la possibilità di un dissidio successivo. In ogni caso, nell’atto istitutivo di trust relativo al caso B, e più in generale negli atti istitutivi di trust famigliari, è necessario regolare, secondo un modello di codificazione consolidato, il tema. Si prevede, normalmente, che nel caso in cui un legittimario si giudichi leso in propri diritti il trustee attivi prima un tentativo di conciliazione richiedendo il consenso di tutti gli interessati rimettendosi, in caso di insuccesso alle decisioni del Tribunale e assumendo una posizione neutra per tutta la durata del giudizio conseguente. In entrambe le casistiche per le famiglie di Marion e Paul e di George e Robert assumerà rilevanza la regolamentazione dell’utilizzo dei redditi del fondo in trust e della destinazione del fondo al termine della durata. È fondamentale cioè, e in ciò si estrinseca, nei due casi sinteticamente qui esaminati, l’obiettivo di “self caring”, la previsione di utilizzo del reddito e del capitale del fondo in trust, sulla base di un ampio potere discrezionale attribuito al trustee, per supplire insufficienze del reddito corrente dei disponenti definendo una ampia casistica di ambiti nei quali l’intervento del trustee è legittimo. Dovrà quindi prevedersi, ad esempio: la possibilità che debbano essere sostenute spese mediche, di assistenza sanitaria e socio sanitaria, e più in generale di spese utili o necessarie a mantenere il tenore di vita ordinariamente condotto. Con riferimento al caso di Marion e Paul sono essenziali regole specifiche volte a definire come il trustee dovrà assumere decisioni con riferimento alle partecipazioni societarie e alle azioni delle società che sviluppano l’attività imprenditoriale di famiglia.

Le competenze esperienziali dei due disponenti dovranno essere valorizzate adeguatamente (prevedendo, ad esempio, un obbligo di ottenere un parere vincolante dal disponente o dal guardiano per la nomina delle cariche societarie e per le deliberazioni assembleari di natura straordinaria). Entrano qui inoltre in gioco aspetti complessi concernenti la volontà, o meno, di creare concre-



## SELF CARING

Attraverso il trust con finalità “self caring” è possibile realizzare obiettivi di autoassistenza e cura dei soggetti coinvolti.

## I VANTAGGI DEL TRUST

### SEGREGAZIONE

Dopo il conferimento dei beni in trust, vi saranno due patrimoni distinti e separati: quello del trust e quello del trustee. Eventuali creditori di quest’ultimo, non potranno aggredire il beni del fondo.

### PASSAGGIO

Con il trust è possibile definire le regole della governance aziendale e affidare l’impresa anche a soggetti (nipoti ex fratre) che, con il patto di famiglia ad esempio, non potrebbero subentrare

### PROTEZIONE

Con il conferimento dei beni in trust e quindi al trustee, il patrimonio del disponente viene protetto da eventuali aggressioni creditorie; tuttavia, si tenga presente che con l’istituzione di un trust non si potranno ledere i diritti dei creditori.

### ASSISTENZA

Con il trust, sarà possibile proteggere soggetti che necessitano di assistenza come disabili o minori. Il trustee amministrerà i beni del fondo a vantaggio di costoro.

tamente i presupposti di un ricambio generazionale nell’ambito della conduzione delle attività. Essendo questo l’intento espresso da Marion e Paul, il nipote Henry e la figlia di questo Erika, oltre ad essere individuati quali beneficiari del residuo (cioè soggetti che al termine della durata del trust, previste allo scadere del decimo anno dalla morte del più longevo fra Marion e Paul otterranno il fondo in trust residuo in quel momento), insieme ad una fondazione filantropica, sono individuati specificamente come beneficiari del sottofondo costituito dalle partecipazioni nelle società operative ed è sollecitato al trustee con apposite lettere of wishes da sottoscrivere durante la vita del trust il coinvolgimento di Henry nell’assunzione, gradualmente, di maggiori poteri societari. È nominata trustee una Trust company professionale e Marion assume la qualifica di Guardiano. Al trustee è attribuito un potere discrezionale ampio in merito alla valutazione delle capacità di gestione delle attività imprenditoriali del nipote Henry, disponendo apposite regole che autorizzino la vendita delle stesse, mancati entrambi i disponenti nel caso in cui la valutazione fosse negativa.